

Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale

Per il nostro sistema normativo la comunità sportiva è un ordinamento autonomo e il contenzioso disciplinare è gestito in esclusiva dagli organi di giustizia sportiva: la sentenza affronta il dibattuto nodo interpretativo, secondo cui il ricorso al giudice statale è ammesso solo quando le situazioni giuridiche soggettive di matrice sportiva assumano un rilievo per l'ordinamento statale, che non si riduca ad un mero rilievo patrimoniale indiretto.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha riconosciuto, in applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n.220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare, comminata dal Giudice sportivo della F.I.G.C., alla società sportiva Catania Calcio s.p.a.

Con il citato intervento normativo, il legislatore, riconosciuta l'autonomia fra l'ordinamento sportivo e quello statale, ha inteso individuare espressamente le fattispecie prive di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica, rimesse in toto all'ordinamento sportivo. Secondo il nuovo sistema legislativo, la giustizia sportiva costituisce l'unico strumento di tutela per le ipotesi in cui si discuta dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentino una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

In particolare, l'art. 2 del D.L. n.220/03 ha riconosciuto come riservata all'ordinamento sportivo, proprio per la mancanza di un rilievo di tali situazioni per l'ordinamento giuridico statale, ogni questione avente ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

L'art. 3 del citato decreto legge riconosce, invece, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in via residuale per ogni altra controversia, avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive, che non sia già riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2 D.L. cit. Ulteriore limite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituito dalla previsione, sempre contenuta nell'art. 3 del D.L. n.220/03, secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Nei casi previsti dall'art. 2 del D.L. n.220/03, vige, dunque, il sistema del cd. vincolo sportivo: l'autonomia dell'ordinamento sportivo implica sia l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, comma 2, D.L. cit.) che la salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3 ultima parte, D.L. cit.).

Con la decisione, in esame, il Consiglio di Giustizia amministrativa avalla l'interpretazione di tale complesso disposto normativo, già sancita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.n. 5775/04) e dal Consiglio di Stato (Vd. Consiglio di Stato, VI, 9 luglio 2004, n. 5025), secondo cui deve escludersi che la giurisdizione amministrativa possa estendersi alle materie, per il legislatore prive di rilievo all'interno dell'ordinamento statale, nei casi in cui la controversia abbia un rilievo patrimoniale.

Secondo il Consiglio di Giustizia amministrativa, il rilievo patrimoniale della controversia non può fondare la giurisdizione statale rispetto ad atti che la stessa legge considera propri dell'ordinamento sportivo, ex art. 2 del D.L.220/03, poiché ciò implicherebbe una palese violazione del disposto letterale della legge in esame. Risulta, infatti, ovvio che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva abbiano normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto. Il legislatore, nel riservare alcune controversie alla giustizia sportiva, ha negato però che da tali controversie derivi un rilievo per l'ordinamento statale, a prescindere dalle conseguenze economiche indirette che necessariamente sono connesse a tali situazioni.

L'opposta interpretazione, accolta anche in giurisprudenza, implicherebbe l'elusione del contenuto precettivo delle norme in esame, che, al fine di riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, sanciscono espressamente i casi in cui le controversie debbano ritenersi di esclusivo rilievo sportivo. Tale orientamento implicherebbe, dunque, una disapplicazione in via interpretativa della disciplina introdotta nel 2003, che troverebbe applicazione solo per le questioni bagatellari, o per gli sport economicamente minori, ovvero per i soli campionati giovanili o dilettantistici.

A ciò il Consiglio di Giustizia amministrativa aggiunge che la scelta del legislatore debba ritenersi conforme ai principi costituzionali e alle disposizioni normative dettate in materia di associazioni. In tale ambito, già a livello codicistico, vige il principio secondo cui in mancanza di una norma che elevi un interesse di fatto a interesse giuridicamente protetto, il parametro della tutela giurisdizionale è espresso dallo stesso negozio associativo. Il legislatore, dunque, con il D.L. n. 220/2003, ha sostanzialmente qualificato quali meri interessi, non tutelati, cioè, né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa, tutti quelli concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In conclusione, secondo la pronuncia in esame, le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e le questioni che sorgono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, nonché l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le relative possibili controversie non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.

da Il Quotidiano Giuridico N. 21/11/anno 2007